



COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

Ordinanza n° 26 Del 21/05/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Soliera (MO) – Divieto di uso giochi per bambini ed attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici del Comune di Soliera (MO).

IL SINDACO

Premesso che:

- Con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stato vietato l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, nonché lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- Successivamente tale divieto è stato confermato anche da disposizioni regionali e nazionali fino al 3 Maggio 2020;
- Con D.P.C.M. del 26 aprile 2020 è tornato possibile accedere ai parchi, ville e giardini pubblici, a partire dal 4 maggio 2020, con la possibilità da parte dei Sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la distanza di sicurezza interpersonale ed ogni forma di assembramento;
- Con D.P.C.M. del 17 maggio 2020 viene confermata la possibilità di accedere a parchi, ville e giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con obbligo, da parte del gestore, di effettuare una pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;
- Il Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020, all'art.1, comma 9, indica che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Richiamati:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n.13;
- Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9;
- Il Decreto Legge 8 marzo 2020, n.11;
- Il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14;
- Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.27;



- Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19;
- Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.74 del 30/04/2020;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.75 del 06/05/2020;
- Il Decreto Legge n.33 del 16/05/2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.82 del 17/05/2020

Considerato che il D.P.C.M. del 17 maggio:

- All'art.1, comma 1, lettera b), dispone: l'accesso del pubblico ai parchi, ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art.1, comma 8, primo periodo, del Decreto Legge n°33 del 16/05/2020, nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- All'art.11, comma 1, stabilisce che tali disposizioni valgono fino al 14 giugno 2020 compreso;

Considerato che il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020:

- All'art.1, comma 9, dispone che: "il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Visto il Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11, 12 e 15;

Visto l'art.50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Valutato:

- di dover adottare provvedimenti restrittivi per cercare di evitare ogni possibile forma di assembramento in aree molto frequentate da adulti e bambini quali sono i parchi, ville e giardini pubblici;



- di non essere in grado di garantire, in qualità di gestore, una pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;

ORDINA

con effetto immediato e fino al 14 giugno 2020 compreso su tutto il territorio comunale il divieto di

- utilizzo delle aree comunali attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell'impiantistica sportiva e le attrezzature sportive a libera fruizione all'interno di parchi e giardini pubblici
- effettuare qualsiasi forma di assembramento con obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza le violazioni delle disposizioni della presente saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet ed affissione di cartelli informativi in tutte le aree interessate per tutto il periodo di validità.

Che la presente ordinanza sia comunicata a:

- Prefettura di Modena;
- Questura di Modena;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Modena;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.



Il Sindaco
(Dott. Roberto Solomita)